

## LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' IN MATERIA DI TELELASER. CRITICA.

Raffaele MINOIA

Con la sentenza n. 5873 del 24/3/2004 la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, per la prima volta, in merito all'accertamento della violazione delle norme sulla velocità mediante il c.d. telelaser, ha affermato la piena legittimità della misurazione effettuata mediante tale apparecchiatura.

A detta sentenza ha fatto seguito una serie di altre analoghe pronunce (Cass. n. 21360/2004; Cass. n. 21408/2004; n. 1234/2005; Cass. n. 8232/2005; Cass. n. 8675/2005; Cass. n. 16143/2005; Cass. n. 21203/2005; Cass. n. 26627/2005) nelle quali la Corte ha sempre ribadito, con le medesime argomentazioni, l'orientamento già intrapreso ossia che *“l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità mediante il c.d. telelaser, debitamente omologato, deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature, facendo peraltro prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto”*.

Nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte di Cassazione nella sua prima pronuncia il ricorrente aveva rilevato che, per le modalità di funzionamento, il telelaser non risponderebbe alle prescrizioni dell'art. 345 del D.P.R. n. 495/1992 in quanto non consentirebbe in alcun modo di memorizzare la targa e le caratteristiche dell'autoveicolo che commette l'infrazione e il procedimento di accertamento si fonderebbe su elementi esclusivamente soggettivi insuscettibili di essere verificati *ex post*, anche perché nessun riferimento al veicolo puntato sarebbe desumibile dal display dell'apparecchiatura, mentre la rilevazione della velocità non sarebbe fissata in modo chiaro ed accertabile, dovendosi riferire quest'ultima caratteristica alla possibilità di verifica da parte dell'automobilista.

Del resto, se così non fosse, secondo l'assunto dell'opponente, non avrebbe senso il riferimento contenuto nell'art. 345 D.P.R. n. 495/1992 alla esigenza di tutelare la riservatezza dell'utente, previsione questa che, intanto si giustifica, in quanto la violazione contestata abbia un riscontro verosimilmente di tipo fotografico.

In sostanza, sempre ad avviso del ricorrente, il difetto di funzionamento del telelaser sarebbe *in re ipsa*, risulterebbe cioè dal fatto che esso non fornisce automaticamente dati sufficienti a contestare una violazione amministrativa ad un soggetto.

Dalla illegittimità del decreto di omologazione del telelaser discenderebbe, quindi, l'illegittimità del verbale di contestazione.

A fronte di siffatte argomentazioni assolutamente apprezzabili, alla base di pressoché tutte le sentenze impugnate, si ritiene che la risposta del Giudice di legittimità non sia esente da critiche. Ed invero.

L'art. 345 c. 1 del D.P.R. 495/1992 richiede, in maniera inequivocabile, che *“le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente”*.

Ha sempre sostenuto la Corte che le risultanze del telelaser, provenendo da un'apparecchiatura debitamente omologata, ed essendo gestita direttamente da un organo di polizia stradale di cui all'art. 12 c. 1 D. Lvo 285/1992, soddisfano appieno i requisiti di cui, rispettivamente, all'art. 142 c. 6 (secondo cui *“per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”*) e dall'art. 12 c. 1 D. Lvo 285/1992 aggiungendo, altresì, che il requisito del rilievo della velocità *“in modo chiaro ed accertabile”* di cui all'art. 345 D.P.R. 495/1992 presuppone unicamente la determinazione inequivoca della velocità di un determinato veicolo, *“ben potendo il concreto accertamento essere riferito ad uno specifico ed individuato veicolo dall'agente di polizia addetto all'apparecchiatura stessa”* la cui *“osservazione documentata”* farebbe piena prova fino a querela di falso.

La Corte, quindi, nello scindere l'operazione di rilevamento della velocità da quella di individuazione del veicolo cui la velocità si riferisce, ritiene che quest'ultima operazione ben possa essere eseguita unicamente dal pubblico ufficiale, senza l'ausilio di alcuno strumento, ad occhio nudo.

Se si considera che vi sono modelli il telelaser che possono rilevare la velocità di veicoli distanti sino a 1000 metri, diventa difficile comprendere come la sentenza in esame possa conciliarsi con una serie di pronunce precedenti nelle quali la stessa Corte ha, sempre, inequivocabilmente sancito il principio secondo cui non fa fede fino a querela di falso tutto quanto è soggetto ad apprezzamenti o valutazioni personali ossia a percezione sensoriale di una realtà in movimento e non statica (cfr. Cass. n. 3522/1999; Cass. n. 2734/2002; Cass. n. 9909/2001; Cass. n. 3350/2001; Cass. n. 693/1999; Cass. n. 3939/1998; Cass. n. 6302/1996; Cass. n. 2988/1996; Cass. n. 12846/1995; Cass. n. 12545/1992; Cass. n. 12189/1992; etc.).

Mentre è stato, per esempio, ritenuto che l'accertamento, contenuto in un verbale di contestazione, che un semaforo segnali luce rossa (Cass. n. 3522/1999) ovvero la rilevazione di un numero di targa di un veicolo (Cass. n. 9909/2001) essendo oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto, non possono costituire accertamenti dotati di fede privilegiata, deve ritenersi, stando alle pronunce in esame, che l'individuazione, da parte di un pubblico ufficiale, di un veicolo, a 1000 metri di distanza, che magari sfrecci a 300 km/h, sia infallibile.

Né persuade la considerazione che il telelaser, in caso di puntamento con modalità differenti da quelle prescritte, visualizza sul display un messaggio d'errore, dal momento che quello che qui si contesta non è il possibile erroneo puntamento di un determinato veicolo, errore senz'altro rilevato e segnalato dall'apparecchiatura, bensì la possibile attribuzione della velocità, da parte di uno degli agenti addetti all'accertamento, ad un veicolo diverso da quello correttamente puntato, errore che l'apparecchio, chiaramente, non può rilevare.

Sorprende ancor più che la Corte, nell'esprimere il proprio assunto, richiami, addirittura a sostegno del proprio "*consolidato orientamento*", tra le altre, la nota sentenza a Sezioni Unite n. 12545/1992 secondo cui "*la fede privilegiata non può essere attribuita né a giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del P.U. che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento (tipico è l'esempio dell'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante). Là dove la percezione sensoriale può invece essere organizzata staticamente (per esempio, con riguardo alla descrizione di uno stato dei luoghi, senza oggetti in movimento) non esiste alcun margine di apprezzamento e l'atto dispiega la propria fede privilegiata*".

Come tale principi contrastino con quelli espressi nella serie di sentenze inaugurate con la pronuncia n. 5873/2004 è di palmare evidenza.

"*L'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante*", che la predetta massima riporta come tipico caso in cui si esplica l'apprezzamento personale e soggettivo del pubblico ufficiale, e come tale non dotato di efficacia privilegiata, è esattamente quello che avviene con l'individuazione di un veicolo, da parte del pubblico ufficiale, attraverso il telelaser.

Né, si ritiene, vale evidenziare, come fa la Corte, che le apparecchiature rilevatrici sarebbero, comunque, direttamente gestite dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S., come se la qualifica di pubblici ufficiali, anzi più volte definiti addirittura "*agenti di polizia giudiziaria*" (quasi che l'eccesso di velocità costituisca un reato), fosse, di per sé, una garanzia di infallibilità.

L'individuazione di un veicolo in movimento costituisce, indubitabilmente, attività soggetta ad errore, a prescindere dalla qualifica del soggetto che la compie, ed escludere sempre e comunque, a priori, come fa la Corte, la possibilità di impugnare il relativo accertamento, se non con querela di falso, significa, di fatto, compromettere significativamente l'esercizio del diritto di difesa dell'assunto trasgressore.

Si è già detto che l'art. 345 c. 1 del D.P.R. 495/1992 richiede, in maniera inequivocabile, che "*le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente*".

Su cosa significhino gli aggettivi "*chiaro*" ed "*accertabile*" la Corte non si sofferma mai, in nessuna delle pronunce in esame.

La Corte, infatti, si limita a precisare che la fonte primaria, ossia l'art. 142 c. 6 C.d.S. non richiede che le apparecchiature forniscano anche una documentazione fotografica, essendo la sola norma regolamentare ossia l'art. 345 c. 1 D.P.R. 495/1992, alla quale rinvia l'art. 142 c. 6 C.d.S. (quasi che ciò escludesse la sua vigenza), a richiedere la rilevazione della velocità in modo chiaro ed accertabile.

Nel sostenere che i due aggettivi vadano riferiti solo alla rilevazione della velocità e non all'individuazione del veicolo, la Corte omette completamente di prendere in considerazione i rilievi del ricorrente secondo cui tali caratteristiche sono finalizzate a rendere possibile la verifica, da parte dell'automobilista, dell'eseguito accertamento, e non spiega cosa, invece, starebbero a significare.

Ed invero, non pare proprio che a tali aggettivi possa essere attribuito un diverso significato se non quello di consentire al presunto trasgressore di verificare che il proprio veicolo, e non altri, circolava ad una determinata velocità.

Come si può affermare che l'apparecchiatura misura la velocità in modo chiaro ed accertabile se poi bisogna affidarsi, addirittura fino a querela di falso, alla vista ed alla prontezza di riflessi del pubblico ufficiale?

Se fosse bastata l'individuazione del veicolo ad occhio nudo la norma non avrebbe certo menzionato la necessità di un modo chiaro ed accertabile di accertamento della velocità di un mezzo.

Poiché è compito dell'interprete attribuire un senso alle parole del legislatore, si ritiene che l'espressione "*in modo chiaro ed accertabile*" non possa che significare che il cittadino ha il diritto di potersi rendere conto oggettivamente della velocità tenuta dal suo mezzo.

Conseguentemente, la P.A. ha il dovere di fornire al cittadino una prova chiara ed accertabile, senza chiedergli di fidarsi della rilevazione effettuata ad occhio nudo dal pubblico ufficiale.

I termini "*chiaro*" ed "*accertabile*" per avere un senso devono necessariamente intendersi riferiti a terzi, non certo allo stesso pubblico ufficiale che ha effettuato l'accertamento perché, si ribadisce, se così fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso menzionare i requisiti della chiarezza e dell'accertabilità della rilevazione della velocità.

Le sentenze della Cassazione si risolvono, dunque, in una vera e propria *interpretatio abrogans*, perché trascurano il modo chiaro ed accertabile con cui l'apparecchiatura deve rilevare la velocità, anche perché l'art. 345 del D.P.R. n. 495/1992, si puntualizza ancora, riferisce i suddetti aggettivi al modo in cui "*l'apparecchiatura*" e non il pubblico ufficiale deve rilevare la velocità.

Scarsamente convincenti sono anche le argomentazioni con cui la Corte svaluta la testuale esigenza che l'accertamento della velocità avvenga "*tutelando la riservatezza dell'utente*".

Ad avviso della Corte la norma regolamentare non solo non richiede in maniera esplicita la necessità di una documentazione fotografica ma, anzi, opportunamente, la norma ha ommesso di specificare ulteriormente le caratteristiche degli apparecchi rilevatori di velocità "*in considerazione della rapida evoluzione tecnologica*".

La Corte, tuttavia, non precisa mai quali progressi tecnologici la norma avrebbe tenuto in considerazione nè si riesce a capire come abbia potuto tenerli in considerazione se poi ritiene idoneo all'accertamento della velocità anche un rilievo eseguito ad occhio nudo.

Più che un'evoluzione si consentirebbe un regresso tecnologico poiché laddove si riteneva necessaria una documentazione fotografica oggi sarebbe sufficiente il rilievo, ad occhio nudo, del pubblico ufficiale.

Quanto alla mancata esplicita previsione, nella norma regolamentare, della necessità di un documento fotografico, la Corte omette di considerare le ragioni di fatto che dettero origine alla previsione di tutelare la riservatezza dell'utente.

E' noto che tale previsione nacque dall'esigenza di evitare che venisse violata la *privacy* nei casi in cui, con il verbale di accertamento, veniva recapitata anche la fotografia nella quale il trasgressore era ritratto, magari, in compagnia di persone di cui la sua famiglia si reputava sconveniente ed inopportuno ne venisse a conoscenza.

Anche per tale via, dunque, si deve dedurre che l'esigenza di un accertamento della velocità fissato in modo chiaro, accertabile e tale da tutelare la riservatezza dell'utente non può che presupporre una fotografia, una ripresa video o, comunque, un documento analogo.

Solo un apparecchio del genere può ritenersi che fissi immutabilmente la velocità del veicolo in modo chiaro ed accertabile, senza possibilità di alterazioni o modificazioni.

Anche in ordine alla previsione in esame, quindi, la Corte si ritiene incorra in una *interpretatio abrogans*, dal momento che non spiega affatto il perché di tale avvertita e testuale esigenza, la quale, invece, si ribadisce, non può essere assolutamente trascurata.

L'art. 345 D.P.R. n. 495/1992 non esige la tutela della riservatezza solo in via eventuale, ad esempio dicendo "... *tutelando, se necessario, la riservatezza dell'utente*", come parrebbe ritenere la Corte, ma esige tale tutela incondizionatamente, ed a tale inequivoca volontà non può non essere attribuito il senso che il veicolo possa esser stato fotografato o ripreso in video.

Se la rilevazione della velocità potesse avvenire anche ad occhio nudo non ci sarebbe stato bisogno di tutelare la riservatezza dell'utente.

Che un corretto accertamento della velocità richieda la documentazione fotografica o video è stato più recentemente confermato anche dal legislatore all'art. 4 del D.L. n. 121 del 20/6/2002 convertito con modificazioni nella L. n. 168 dell'1/8/2002 pubblicata sulla G.U. n. 183 del 6/8/2002.

Dopo aver indicato, al comma 1, la tipologia delle strade in cui gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lvo n. 285/1992 "*possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici*" finalizzati all'accertamento delle violazioni di cui agli artt. 142 (limiti di velocità) e 148 (sorpasso) del D. Lvo n. 285/1992, il terzo comma dello stesso art. 4 sancisce che "*nei casi indicati dal comma 1 la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il*

*responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45 comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285"*.

In tale disposizione, quindi il legislatore, nel richiamare ancora l'esigenza del rispetto della riservatezza dell'utente, e nel richiedere la necessaria documentazione "con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi ...", ha, sostanzialmente, reso esplicito quello che nell'art. 345 D.P.R. n. 495/1992, ad avviso di chi scrive, era altrettanto chiaro, sebbene solo implicito.

Né la specialità della dettata disciplina, poiché riferita solo a particolari tipologie di strade (autostrade, strade extraurbane principali od altre strade individuate con specifico provvedimento del prefetto), toglie alcunché alle sempre esistenti, a prescindere dal tipo di strada in cui è avvenuta l'infrazione, esigenze di chiarezza, accertabilità, e quindi alla possibilità di verifica successiva all'accertamento, nonché alle esigenze di tutela della riservatezza del trasgressore.

Sotto altro aspetto non è possibile affermare che la necessità di un riscontro fotografico o video è dovuta al fatto che gli agenti non siano presenti vicino all'apparecchiatura e che quindi nessuno può identificare il veicolo se non il documento fotografico o video.

La mancata presenza degli agenti al momento dell'infrazione, invero, è meramente eventuale e non costituisce affatto il caso tipico contemplato dalla norma in esame, come si ricava dal medesimo terzo comma: "*Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti ...*".

Anche quando gli agenti non siano presenti, quindi, la norma esige un riscontro fotografico o video della violazione.

Né, infine, la circostanza che, in caso di accertamento eseguito con i suddetti dispositivi, venga meno l'obbligo di contestazione immediata, come previsto dal comma quarto dell'art. 4 in esame, inficia minimamente le predette conclusioni, essendo il piano della contestazione di una violazione ben distinto da quello relativo al suo accertamento il quale deve, comunque, essere tale da garantire al trasgressore il rispetto delle prescritte modalità di rilevamento.

La stessa Corte di cassazione, del resto, in due pronunce successive rispetto a quella in esame pare abbia voluto prenderne le distanze o, comunque, fare alcune precisazioni.

Così nella pronuncia n. 13413 del 20/7/2004 ha sentenziato che "*solo con la stampa della fotografia la rilevazione della velocità assurge a fonte di prova in quanto solo allora viene cristallizzata in un documento cartaceo la rappresentazione volatile della velocità che appare sul display dello strumento*".

E' vero che tale pronuncia si riferisce all'autovelox e non al telelaser ma non sembra esserci ragione alcuna per cui il medesimo principio non debba valere anche per l'apparecchio telelaser: le esigenze di certezza e di verificabilità nonché le garanzie che devono essere riconosciute al trasgressore sono sempre le stesse, a prescindere dal tipo di apparecchiatura usata.

Nelle sentenze n. 21360/2004, n. 21408/2004 e n. 1234/2005 (ma, inspiegabilmente, non nelle sentenze n. 8232/2005, n. 8675/2005, n. 16143/2005, n. 21203/2005 e n. 26627/2005) invece, la Corte, nel decidere un ricorso relativo ad accertamento a mezzo telelaser richiamandosi ai medesimi principi espressi nella precedente pronuncia n. 5873 del 24/3/2004, ha premesso e precisato che le proprie decisioni erano relative a violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della L. 168/2002, di conversione del D.L. 121/2002, quasi a voler chiarire che l'entrata in vigore di tale legge (sul cui specifico ambito di applicazione ci si è sopra soffermati) ha assunto una rilevanza giuridica anche in ordine ad accertamenti eseguiti a mezzo di telelaser.

Non si può fare a meno di evidenziare come la Corte abbia ritenuto di confermare le proprie argomentazioni anche nei casi in cui, addirittura, al trasgressore non fosse stata neanche contestata immediatamente l'infrazione e, quindi, non gli fosse stato consentito di visualizzare subito il display dell'apparecchio rilevatore ovvero il relativo scontrino cartaceo.

E' quanto avvenuto nella fattispecie che ha dato origine alla pronuncia n. 26627/2005, pur laddove il Giudice di merito non aveva mancato di chiarire, nella propria sentenza, che "... nel caso che ci riguarda il trasgressore non ha nemmeno potuto constatare tali dati sul display dello strumento, in quanto non fermato per la contestazione immediata".

Non si possono non richiamare, infine, a definitiva confutazione dei principi espressi dalle pronunce *de quibus*, le conseguenze cui darebbe luogo, seguendo quei principi, un'opposizione ad accertamento eseguito a mezzo di telelaser.

Il cittadino che non intenda fidarsi dell'individuazione del veicolo eseguito ad occhio nudo dal pubblico ufficiale potrebbe solo contestare il corretto funzionamento del telelaser chiedendo una costosa consulenza tecnica d'ufficio e, prima del giudizio, necessariamente, il sequestro giudiziario dell'apparecchio, per essere certo che non venga modificato.

Inoltre, per contestare l'efficacia privilegiata del verbale, sempre secondo l'impostazione della Corte, dovrebbe necessariamente rivolgersi ad un avvocato per la presentazione della querela di falso, in via incidentale, in Tribunale, con i tempi e i costi che tutto ciò, tra l'altro, comporterebbe.

Decisamente eccessivo per un procedimento dichiaratamente diretto, come chiaramente riportato nella relazione ministeriale al progetto di legge che avrebbe dato luogo agli attuali artt. 22 e 23 della L. 689/1981, a garantire adeguatamente colui nei cui confronti è stata erogata una sanzione amministrativa "*in modo che la tutela sia la più ampia consentita dal sistema complessivo e dai principi dell'ordinamento*" nonché ispirato alla "*massima semplificazione, quale è impedita dall'applicazione delle normali regole del giudizio civile*", semplificazione di cui sono espressione anche le disposizioni "*intese a concentrare le attività processuali in relazione all'esigenza che le parti, avendo il diritto di stare in giudizio di persona, devono avere la possibilità di concludere il processo con il minimo impegno di tempo possibile*".

E', oltretutto, evidente come la prova che l'opponente sarebbe tenuto a fornire costituirebbe una vera e propria *probatio diabolica*.

Allo stesso verrebbe, sostanzialmente, riconosciuto un mero simulacro del diritto di difesa.

E' chiaro che non sarà mai agevole per il ricorrente, nella normalità dei casi, provare l'errore nel "puntamento" del veicolo da parte del pubblico ufficiale.

E' proprio in ragione di tali circostanze pertanto, si ribadisce, che il combinato disposto dagli artt. 142 c. 6 D. Lvo n. 285/1992, 345 c. 1 D.P.R. n. 495/1992 e 4 D.L. n. 121/2002 conv. in L. n. 168/2002 richiede, per l'accertamento della velocità, un necessario riscontro documentale certo ed oggettivo.

In definitiva, si esprime l'auspicio di un netto revirement della Corte, pur nella consapevolezza dell'estrema improbabilità che ciò avvenga, essendo noto, negli ultimi anni, di pari passo col proliferare dei ricorsi degli automobilisti in materia di sanzioni amministrative, il suo sempre più restrittivo orientamento, atteggiamento che pare proprio ispirato al pur legittimo tentativo di arginare tale fenomeno, come dimostra anche la frequente (fortemente persuasiva, come è facile immaginare), condanna del ricorrente al pagamento di cospicue spese di causa.